

E' risarcibile il danno derivante dalla sofferenza patita per la perdita dell'animale da affezione, posto che il rapporto che insorge tra padrone e animale d'affezione è indubbiamente una relazione tra esseri viventi che rientra tra le "attività realizzatrici della persona" previste e protette dall'art. 2 della Costituzione.

Tribunale Torino Sez. IV, Sent., 31/03/2021

I. Premessa.

Ritiene anzitutto il Tribunale di dover premettere: 1) che con atto di citazione ritualmente notificato V.A. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Torino, Sezione IV Civile, V.S., assumendo le seguenti conclusioni: IN VIA PRINCIPALE CONDANNARE il convenuto a corrispondere alla parte attrice, per le causali meglio specificate in narrativa, l'importo di Euro 6.000,00 o superiore accertando, oltre a interessi nella misura di legge dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, il tutto contenuto nella competenza del Giudice adito. IN VIA SUBORDINATA CONDANNARE il convenuto a corrispondere alla parte attrice l'importo liquidato dal giudice secondo una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., tenendo conto dello status emotivo della signora dddddd in seguito alla morte del proprio cane."; 2) che nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione nessuno si costituiva in giudizio per il convenuto; 3) che, espletata la trattazione ex art. 183 VI comma c.p.c., veniva escusso un testimone e quindi il difensore di parte attrice chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni; 4) che all'udienza del 12.11.2020, tenutasi in forma figurata con scambio di note scritte stante la perdurante emergenza COVID-19, le parti precisavano le conclusioni: sul punto va infatti evidenziato che il convenuto V. si costituiva in data 12.10.2020 e depositava proprie note scritte sostitutive della partecipazione all'udienza di pc, precisando le proprie conclusioni e chiedendo la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.; 5) che quindi il Tribunale tratteneva la causa a decisione assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

II. Le risultanze processuali.

Osserva il Tribunale che la documentazione prodotta, unitamente alla espletata prova testimoniale, ha confermato i fatti allegati dalla difesa di parte attrice, e cioè in particolare: a) che in data 2 settembre 2015 la signora dd. si recava presso la C.dddd S.r.l. per riparare il proprio veicolo, oggetto di sinistro, portando con sé un cagnolino, razza barboncino, di sua proprietà; b) che nonostante l'attrice, prima di far scendere il barboncino dalla macchina, si fosse accertata non sussistesse pericolo alcuno, una parente del signor V. iniziava a urlarle di correre in macchina perché all'interno dell'officina si trovava un cane pitbull, in realtà non legato; c) che a questo punto la signora dddddd riparava nella sua macchina, ma il cane pitbull azzannava il barboncino, ferendolo gravemente; d) che a seguito dell'aggressione di cui sopra la signora dddddd tempestivamente portava il suo barboncino ferito dal veterinario, il quale

urgentemente provvedeva a visitarlo, disponendo anche una radiografia per accertare la natura delle lesioni, ma poco dopo, nell'ambulatorio veterinario, il cane barboncino moriva a causa delle gravi lesioni provocate dal cane pitbull (come attestato dai docc.1 e 4 di parte attrice).

Non può invece indurre a diverse conclusioni quanto affermato dal convenuto V., tra l'altro costituitosi tardivamente in giudizio, che in alcun modo nega la ricostruzione dell'accaduto, ma eccepisce il suo difetto di legittimazione passiva, il difetto di nesso causale tra l'evento ed il decesso del barboncino della sig.ra V. nonché il difetto di prova del quantum risarcitorio.

Sotto il primo profilo, infatti, il verbale (documento n.5 del fascicolo di codesta difesa) redatto da parte del Veterinario Ufficiale A.T., attesta la visita al cane morsicatore, con ciò dando veridicità all'accaduto ed attesta altresì che il signor V.S., sottoscrivendo il verbale sotto la voce "proprietario", in quell'occasione non solo non smentiva i fatti, ma anche e soprattutto accettava l'affido in custodia del cane che veniva sottoposto a sequestro fiduciario (doc.to n.5), con ciò confermando la sua stretta relazione con il pitbull, perlomeno di custodia, con conseguente sua legittimazione passiva, posto che l'art. 2052 c.c. espressamente prevede che "Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".

Sussiste inoltre il nesso causale tra l'aggressione del pitbull ed il decesso del barboncino dell'attrice: dai documenti dalla medesima prodotti in causa emerge infatti che la stessa, dopo l'aggressione, portava il suo cagnolino dal veterinario, che gli riscontrava gravi lesioni e, poco dopo, non poteva che dichiararne il decesso (v. docc. da 1 a 4 attorei).

Infine, è provato documentalmente che dopo la morte del proprio cagnolino la signora V. si recava presso il Pronto soccorso di Rivoli nello stesso giorno in cui si verificava la perdita, come da verbale prodotto in causa, in cui si attesta che la sig.ra V. si è recata in ospedale in data 2.09.2015 alle ore 21,43 "a causa di un attacco di panico in seguito al decesso del proprio cane da parte di un pitbull" (doc. 8 allegato alla seconda memoria istruttoria attorea).

III. Conclusioni e regolamento delle spese di lite.

Per tutte le ragioni sopra esposte, va riconosciuta la responsabilità del convenuto V., posto che il medesimo risulta legato perlomeno da un rapporto di custodia con il pitbull, che si trovava all'interno dell'officina Nuova ddd. slegato e privo di museruola, e che il dddd non ha provato di aver idoneamente controllato e custodito l'animale né ha provato la ricorrenza nel caso di specie del caso fortuito.

Ritiene quindi il Tribunale di dichiarare tenuto e condannare Vddd. a rifondere a Vdddd la somma di Euro 6.000,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale costituito, secondo condivisibile giurisprudenza, dalla sofferenza patita per la perdita dell'animale da affezione, posto che il rapporto che insorge tra padrone e animale d'affezione è indubbiamente una relazione tra esseri viventi che rientra tra le "attività realizzatrici della persona" previste e protette dall'art. 2 della Costituzione (v. Trib. Brescia, 22/10/2019; Trib. Pavia, 16/09/2016, che, nel riconoscere il risarcimento del danno non patrimoniale lo configura come conseguenza della "lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente protetta ...").

Tale somma viene liquidata in via equitativa, già ai valori attuali e sulla medesima, con decorrenza dal giorno successivo alla pronuncia della presente sentenza, vanno riconosciuti gli interessi legali sino al saldo effettivo.

Infine, in applicazione del principio della soccombenza, il convenuto V. deve essere dichiarato tenuto e condannato a pagare a favore dello Stato (ex art. 133 TU 115/2002, essendo l'attrice V. stata ammessa al gratuito patrocinio) le spese di lite, che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e succ. mod., tenuto conto di una fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, nonché del rimborso forfetario spese generali ex lege previsto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, Sezione IV Civile,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,

- Condanna xxxS. a pagare xxxxx., a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di Euro 6.000,00, con gli ulteriori interessi legali decorrenti dal giorno successivo alla pronuncia della presente sentenza sino al saldo;

- Condanna V.S. a pagare a favore dello Stato ex art. 133 TU 115/2002 le spese di lite, che si liquidano in Euro 4.835,00, oltre CPA ed IVA come per legge e 15 % per spese generali;

Così deciso in Torino, il 30 marzo 2021.

Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2021.